

 **vedi l'articolo online**

 **vedi l'articolo online**

	S.R.L. in fallimento, e la società	
	l' S.P.A., per vederli condannare, i primi due a titolo	
	doloso ed in via solidale, e la terza a titolo di grave colpa ed in via	
	sussidiaria, al risarcimento del danno erariale cagionato al Ministero delle	
	Imprese e del Made in Italy nella misura complessiva di euro 2.134.511,60 .	
	II. Deduceva il Requirente che la società S.R.L.	
	operante nel settore della lavorazione dei metalli, in data 10.01.2017 aveva	
	ottenuto da S.P.A. (successivamente	
	confluito per fusione in data in S.P.A.),	
	un finanziamento commerciale di euro 3.000.000, garantito al 75% da	
	fideiussione statale "a prima richiesta" rilasciata ai sensi della legge	
	n.662/1996 da parte del medesimo Istituto di credito, per conto dalla società	
	S.P.A.	
	L'importo sopra indicato di euro 2.134.511,60 era pari alla perdita deliberata	
	in data da parte di S.P.A. a	
	seguito dell'escussione della garanzia statale, chiamata ad operare per via	
	dell'inadempimento della società ai propri obblighi	
	restitutori in favore di S.P.A.	
	III. Ricostruita in tali termini la fattispecie, che aveva dato origine a	
	parallelo procedimento penale nell'ambito del quale era stato disposto il	
	sequestro di beni a carico di e di altro soggetto e	
	richiamata succintamente la normativa di cui alla legge n.662/1996, la	
	Procura regionale riferiva circa le indagini già svolte in sede penale dalla	
	Guardia di Finanza.	
	Quest'ultima aveva accertato che la società S.R.L.,	
	3	

	una volta ottenuto il finanziamento con la reale finalità di acquisire risorse in	
	modo illecito, facendo affidamento sulla garanzia pubblica, con plurimi	
	versamenti avvenuti nell'anno 2017, aveva provveduto a trasferire gli	
	importi ricevuti in favore della società ungherese ' con lo scopo,	
	risultato poi fittizio, di acquisire macchinari da utilizzare per il piano	
	operativo presentato all'atto della richiesta del finanziamento. Infatti, era	
	stato in seguito accertato che tale società era stata appositamente costituita	
	per sviare le risorse ricevute le quali erano state ulteriormente riversate in	
	conti correnti esteri a Hong Kong, a Taiwan ed in Cina, rimanendo di fatto	
	non più tracciabili.	
	Una volta messi in mora e la	
	S.R.L. da parte di S.P.A. e verificatosi	
	l'inadempimento all'obbligo restitutorio, il finanziamento veniva ammesso	
	all'intervento del Fondo pubblico di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996 e	
	in data MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. adottava la	
	delibera di liquidazione della perdita per il ridotto importo di euro	
	2.134.511,60.	
	Secondo l'assunto attoreo, il piano industriale presentato dalla società	
	(che oltre all'acquisto mai avvenuto, dei macchinari,	
	prevedeva anche l'acquisto del 55% delle quote di altra società, la	
	(e lo stabilimento di un punto di produzione in)	
	aveva costituito un mero, artificioso, espediente per poter accedere al	
	finanziamento facendo leva sulle possibilità offerte dalla garanzia statale e	
	costituiva il presupposto di un'operazione truffaldina degli amministratori di	
	S.R.L. in danno alle risorse pubbliche.	
	4	

	La Procura regionale deduceva quindi, in via principale, la responsabilità	
	dolosa e solidale di [redacted] e della stessa società	
	S.R.L.	
	IV. Assumeva poi la Procura regionale che la concessione del credito da	
	parte di [redacted] S.P.A. (oggi	
	[redacted] S.P.A.), era avvenuta con grave colpa dell'Istituto di credito che,	
	nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa, afferente ad un	
	rapporto di servizio nella gestione di garanzie statali finalizzate a consentire	
	l'accesso al credito, non aveva adeguatamente valutato il rischio creditizio	
	dell'operazione, atteso che diversi indici finanziari (rapporto debito/credito,	
	grado di indebitamento societario, rapporto MOL/Ricavi) deponevano nel	
	senso della precarietà patrimoniale della [redacted] S.R.L.	
	L'Istituto si era infatti superficialmente accontentato di garanzie personali	
	sostanzialmente irriskorie dello stesso [redacted] soggetto privo di	
	risorse adeguate (come risultante dalle dichiarazioni dei redditi acquisiti nel	
	corso dell'istruttoria amministrativa) e non aveva correttamente valutato il	
	<i>business plan</i> presentato dalla società ammessa a finanziamento, risultato del	
	tutto inaffidabile.	
	Dedotta quindi la violazione gravemente colposa delle "Regole sulla	
	<i>concessione del credito</i> ", poiché [redacted] S.P.A.	
	aveva evidentemente confidato sulla garanzia statale a tutela della propria	
	posizione, e considerato ulteriormente che l'Istituto non aveva provveduto	
	neanche ad effettuare controlli successivi sull'attività societaria, il requirente	
	ne prospettava la responsabilità in termini di sussidiarietà, responsabilità da	
	riferirsi a [redacted] S.P.A. subentrata per incorporazione di	
	5	

	1	S.P.A..
	A fronte delle contestazioni del medesimo tenore effettuate mediante invito	
	a fornire deduzioni, gli addebiti non venivano ritenuti superabili all'esito	
	delle argomentazioni difensive di]	S.P.A.
	V. Con memoria del 28.12.2023, a mezzo dell'Avv. Prof. --	
	-- si costituiva in giudizio la società S.P.A., la	
	quale contestava l'addebito di responsabilità eccependo in via preliminare il	
	difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l'intervenuta prescrizione	
	dell'azione di danno, e, nel merito, l'estraneità di Banca : rispetto	
	alla fattispecie illecita, oltre che l'assenza di colpa grave, l'insussistenza e	
	comunque la mancanza della prova del danno. Chiedeva, in subordine, la	
	riduzione del danno posto a suo carico in applicazione dell'art.1, commi 1	
	bis e 1 quater della legge n.20/1994.	
	Deduceva in particolare l'istituto bancario, dopo aver richiamato la natura di	
	ausilio all'impresa delle funzioni del Fondo di Garanzia ex legge n.662/1996,	
	che la S.R.L., contrariamente a quanto erroneamente	
	indicato in citazione, era rimasta adempiente ai propri obblighi restitutori	
	mensili per n.15 rate, fino al marzo 2018, e che non appena la società era	
	stata posta in liquidazione, S.P.A. aveva provveduto	
	tempestivamente alla revoca dell'affidamento ed alle conseguenti	
	intimazioni per la restituzione, pur non avendo eseguito, in precedenza,	
	alcun sopralluogo nelle sedi operative dei soggetti finanziati non essendo ciò	
	espressamente previsto dalla normativa vigente.	
	Rilevava come dalle indagini penali era emersa, chiaramente, la sussistenza	
	di un'attività truffaldina alla quale ricondurre integralmente la fattispecie	
	6	

	illecita erariale, e che, nel complesso della vicenda, S.P.A. era da considerarsi parte danneggiata per la parte di finanziamento non coperta dalla garanzia statale.	
	In riferimento poi alla valutazione del merito creditizio, la difesa - premesso che l'atto di citazione non aveva indicato quali sarebbero le specifiche cautele non seguite dall'Istituto né in che termini le procedure interne di sarebbero state violate dai propri funzionari - affermava che: a) la garanzia personale rilasciata dall'amministratore non era elemento da valutarsi ai fini della concessione del finanziamento; b) il <i>business plan</i> era stato compiutamente e correttamente valutato, ed era stato disatteso solo successivamente da parte della società beneficiaria sulla base delle già indicate artificiose attività; c) l'Istituto non avrebbe potuto effettuare accertamenti ed indagini di ampiezza pari a quelli esperiti dalla Guardia di Finanza e, dunque; d) rimaneva del tutto indimostrato il nesso causale tra la condotta di S.P.A. e il prodursi del danno contestato.	
	VI. In data 16 gennaio 2024 il dott. , già curatore del fallimento della l trasmetteva alla cancelleria della Sezione Giurisdizionale diversa documentazione dalla quale si evinceva la chiusura della procedura fallimentare alla data del 12.2.2021 e la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 26.3.2021.	
	VII. Non si costituiva in giudizio il Sig.	
	VIII. All'udienza odierna la Procura erariale e la difesa di S.P.A., come da separato verbale, hanno richiamato i propri scritti difensivi e hanno concluso in conformità ad essi.	
	7	

	La Procura erariale, preso atto della documentazione da cui risultava la	
	cancellazione della società del registro delle imprese in seguito alla chiusura	
	della procedura fallimentare, rinunciava alla domanda proposta nei confronti	
	della l. S.R.L.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, il Collegio, constatata la ritualità della notifica dell'atto	
	di citazione al convenuto e la sua mancata costituzione in	
	giudizio, ne dichiara la contumacia.	
	2. Sempre in via preliminare, alla luce della documentazione trasmessa dal	
	dott. , già curatore del fallimento della ,	
	dalla quale risulta la cancellazione della società	
	dal registro delle imprese a far data dal 26.3.2021, dev'essere	
	pronunciato il non luogo a provvedere rispetto alla domanda proposta nei	
	confronti della società S.R.L. in fallimento, anche in	
	considerazione dell'espressa rinuncia all'azione formulata nel corso	
	dell'udienza di discussione da parte della Procura regionale.	
	3. Va, quindi, preliminarmente affrontata per ragioni di coerenza di	
	trattazione, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di	
	S.P.A. la quale coinvolge necessariamente anche la	
	posizione del convenuto	
	La censura va respinta.	
	Al riguardo, ritiene di condividere quanto già affermato dalla giurisprudenza	
	contabile in merito a fattispecie del tutto analoga, per quanto relativa a	
	vicenda regolata anche dalle successive disposizioni dal d.l. n.23/2020 e cioè	
	che "Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del titolare di una ditta	
	8	

	<i>individuale che abbia conseguito un'erogazione economica da parte di un</i>	
	<i>istituto di credito privato, con garanzia del 100 per cento prestata dal fondo</i>	
	<i>di garanzia per le piccole e medie imprese (13, c. 1, lett. m) del d.l. n.</i>	
	<i>23/2020, conv. con mod. dalla l. n. 40/ 2020). La predetta erogazione è da</i>	
	<i>considerarsi alla stregua di un finanziamento pubblico, tenuto conto: della</i>	
	<i>garanzia dello Stato, delle norme sulla governance del fondo, del richiamo</i>	
	<i>alla disciplina degli aiuti di Stato contenuto nella normativa, della natura</i>	
	<i>pubblicistica del credito dell'amministrazione statale derivante</i>	
	<i>dall'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia</i>	
	<i>prestata ex lege dal fondo di garanzia, della configurabilità dei delitti di cui</i>	
	<i>agli artt. 316-bis e 316-ter c.p. in relazione allo sviamento della destinazione</i>	
	<i>e all'indebita percezione dei finanziamenti di cui trattasi” (Corte dei conti,</i>	
	<i>sez. Liguria n. 70/2023, peraltro richiamata, ad altri fini dalla stessa difesa di</i>	
	S.P.A.; negli stessi termini vedi anche Corte dei	
	conti, Sez. Marche n.18/2023).	
	Risulta infatti evidente che, attraverso l'erogazione, <i>latu sensu</i> , di un	
	finanziamento pubblico - nel caso di specie attraverso una garanzia statale a	
	copertura del 75% dell'investimento imprenditoriale - viene attuato un	
	programma pubblico che, secondo principi oramai consolidati, fonda la	
	giurisdizione contabile anche nei confronti del soggetto privato percettore.	
	Quanto alla posizione dell'Istituto bancario, che si occupa di istruire la	
	domanda di accesso al finanziamento congiuntamente a quella di rilascio	
	della garanzia statale per conto del soggetto titolare (nel caso di specie	
	S.P.A. per conto di MEDIO CREDITO	
	CENTRALE S.P.A.), esso gestisce un procedimento che, a termini dell'art.2,	
	9	

	comma 100, lett.a) della legge n.662/1996 ha lo “scopo di assicurare una	
	parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore	
	delle piccole e medie imprese” nell’ambito di più ampie finalità	
	pubblicistiche che già in passato sono state ampiamente evidenziate nella	
	deliberazione n. 22/2020 del 31.12.2020 della Sezione Centrale di Controllo	
	sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti	
	(anch’essa richiamata dalle stesse difese dell’Istituto di credito) secondo la	
	quale “ Tale strumento è stato istituito ai fini di facilitare l’accesso al	
	credito delle piccole e medie imprese e consentire loro una più stabile,	
	continuativa e produttiva competizione nei mercati di riferimento” e	
	“assume una funzione di particolare rilevanza nel contesto socioeconomico	
	del nostro Paese, considerando che le piccole e medie imprese italiane sono	
	caratterizzate da una diffusa condizione di scarsa capitalizzazione e	
	difficilmente si rivelano in grado di ricorrere a fonti di finanziamento	
	diverse da quelle bancarie”.	
	Ne risulta quindi il pieno coinvolgimento dell’Istituto nel procedimento di	
	stampo essenzialmente amministrativo - richiamato correttamente dalla	
	Procura regionale – di valutazione delle condizioni di rilascio della garanzia	
	e l’instaurazione a tutti gli effetti di un rapporto di servizio finalizzato	
	all’esercizio delle prerogative di attuazione del programma statale di	
	assistenza alle imprese previsto dal già citato art.2, comma 100, lett. a) della	
	legge n.662/1996.	
	4. Nel merito, l’azione risulta fondata nei confronti del Sig. 	
	 , sussistendo in atti idoneo supporto probatorio costituito dagli	
	allegati dell’indagine penale - rimasto tra l’altro privo di contestazione - dal	
	10	

	quale emerge un'articolata attività ingannatrice tenuta nei confronti	
	dell'Istituto di credito finalizzata all'indebita	
	acquisizione del finanziamento assistito da garanzia statale ed al suo	
	preordinato accaparramento, con sviamento delle finalità di assistenza al	
	credito cui la garanzia statale è vincolata secondo il programma pubblico.	
	Ciò si evince, come è stato evidenziato nell'atto introduttivo nel giudizio,	
	anzitutto dalla presentazione di un <i>business plan</i> astrattamente in grado di	
	dare remunerazione all'attività produttiva, ma rimasto sin da principio	
	inattuato nella sua componente essenziale di attivare un punto di produzione	
	nella regione Abruzzo.	
	È rimasto, inoltre, comprovato che la stessa società S.R.L., per	
	il tramite dell'odierno convenuto, suo amministratore, aveva provveduto,	
	tramite operazioni simulate, a rappresentare fittiziamente le condizioni per	
	l'operatività aziendale (acquisizione di quote societarie, rivendute in breve	
	termine nell'anno 2017 e, soprattutto, presentazione di false fatturazioni per	
	l'acquisto, invero mai avvenuto, di macchinari destinati alla produzione). Al	
	contempo, la stessa società, aveva provveduto in modo truffaldino allo	
	spostamento all'estero dell'intero capitale ricevuto, effettuandone il	
	versamento in favore di società risultata poi di comodo, appositamente	
	costituita, con lo scopo di favorire l'ulteriore trasmissione a società estere	
	delle risorse acquisite, mentre provvedeva, per 15 mesi, al pagamento delle	
	rate dovute in restituzione, così ulteriormente avvalorando una situazione di	
	totale apparenza di regolarità dell'investimento produttivo.	
	5. Non merita viceversa accoglimento la domanda di condanna formulata nei	
	confronti dell'Istituto di credito S.P.A.	
	11	

	Dovendosi rigettare la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalle	
	difese dell'Istituto, essendosi verificato il depauperamento	
	dell'Amministrazione solo in data 18.11.2019, cioè con la deliberazione	
	della perdita di euro 2.134.511,60 da parte di MEDICREDITO CENTRALE	
	S.P.A., ritiene il Collegio che sia carente la prova del nesso causale, e che	
	non siano comunque ravvisabili profili di colpa grave di 1	
	1 S.P.A. nella fase di valutazione del merito creditizio e dunque di	
	ammissione al finanziamento con l'assistenza della garanzia statale.	
	5.1 Premesso che, in ogni caso, il danno conseguente all'escussione della	
	garanzia statale risulta essenzialmente riconducibile alla mancata	
	restituzione del finanziamento da parte della società S.R.L.,	
	non è stato provato, anzitutto, sotto quale aspetto e attraverso quale	
	violazione del rapporto di rilievo pubblicistico 1	
	1 S.P.A. abbia contribuito alla determinazione di tale danno, non	
	essendo stato specificato in atti quali sono le regole che disciplinano le	
	condizioni per il rilascio della garanzia statale.	
	Infatti, al di là delle asserite violazioni sulla valutazione del merito	
	creditizio, per le quali varranno le considerazioni che seguono, non è stata	
	allegata, né, a ben vedere, è stata nemmeno richiamata, la disciplina di	
	dettaglio che regola, i rapporti tra il soggetto erogatore del finanziamento e	
	la società pubblica di riferimento MEDIOCREREDITO CENTRALE S.P.A.:	
	non risulta pertanto possibile verificare se, nel comportamento dell'Istituto,	
	vi siano state violazioni di prescrizioni e cautele previste per il rilascio della	
	garanzia statale.	
	Inoltre, stante l'indeterminatezza dell'atto di citazione sul punto, non è	
	12	

	nemmeno possibile ritenere che la disciplina regolamentare interna, di	
	stampo prettamente privatistico e relativa alla concessione di finanziamenti	
	da parte dell'Istituto bancario - che la Procura regionale ha ritenuto violata	
	da parte dell'Istituto - possa o debba operare anche quale regola di	
	riferimento per la concessione della garanzia statale. Essa ha infatti	
	certamente lo scopo precipuo di tutelare gli interessi privatistici dell'Istituto	
	nelle procedure di rilascio di prestiti alle imprese, ma non viene chiarito sulla	
	base di quali presupposti essa possa operare anche per definire i presupposti	
	per il rilascio della garanzia statale.	
	5.2. Ciò posto, quand'anche si possa ritenere che la ridetta regolamentazione	
	abbia anche, in via generale, la finalità di assicurare le condizioni di rilascio	
	della garanzia di cui alla legge n.662/1996, il Collegio non ravvisa nei fatti	
	descritti in citazione, alla luce della documentazione allegata in atti, la	
	sussistenza di gravi violazioni colpose imputabili a l	
	« S.P.A. nella concessione del finanziamento e nel rilascio della	
	garanzia statale.	
	Deve anzitutto premettersi la considerazione che la finalità precipua del	
	Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett.a) della legge n.662/1996 è quella di	
	consentire l'accesso al credito proprio a quei soggetti svantaggiati che non vi	
	avrebbero altrimenti accesso sulla base delle stringenti regole altrimenti	
	usualmente adottate dagli istituti bancari, e che lo stesso ordinamento	
	presuppone un fondo apposito, limitato nella sua dotazione, preventivando	
	quindi un proprio capitale di rischio con limitazione a tal fine la propria	
	responsabilità al 75%. È, dunque, già immanente, nel sistema complessivo	
	congegnato dal legislatore, che la garanzia operi in favore di soggetti privi di	
	13	

	una propria autonoma possibilità di accesso al credito per difetto di idonea	
	garanzia personale, così come pure è ipotizzata a monte una possibilità di	
	rischio a carico del Fondo.	
	Ciò detto, dalla lettura degli atti penali allegati in giudizio e peraltro dalle	
	stesse deduzioni di responsabilità formulate a carico di	
	emerge ampiamente l'esistenza di una condotta ingannatrice della società	
	S.R.L. che in radice, ad avviso del Collegio, esclude	
	la sussistenza di profili di colpa grave nelle attività valutative di	
	S.P.A. ed alla quale dev'essere invece	
	interamente ricondotto il danno erariale dolosamente cagionato all'Erario	
	pubblico, condotta culminata con la presentazione di fatture false per	
	l'acquisizione di macchinari, con la fittizia e temporanea acquisizione del	
	controllo societario di altra azienda ai fini dell'apertura di un punto di	
	produzione in Abruzzo, e con l'apparente rispetto delle condizioni del	
	finanziamento, mediante la restituzione di 15 rate del prestito.	
	Quanto poi alla valutazione del merito creditizio, la sussistenza di valide e	
	sufficienti fideiussioni da parte di terzi soggetti (il), nel	
	caso di specie) costituisce certamente un <i>surplus</i> non necessario per il	
	rilascio del finanziamento: ove, infatti, si dovesse ammettere che la garanzia	
	statale potesse essere rilasciata solo in favore di soggetti già ampiamente	
	garantiti in via alternativa, se ne dovrebbe infatti ricavare l'assoluta inutilità	
	della garanzia statale e della stessa finalità pubblica di assistenza a soggetti	
	che altrimenti non potrebbero avere accesso al credito.	
	Risulta poi dalla documentazione allegata (vedi all.22 alla CNR trasmessa,	
	pag.35) che l S.P.A. effettuò una compiuta ed	
	14	

	ampia valutazione in ordine alla remuneratività dell'intervento proposto nel	
	business plan, finalizzato all'acquisizione dei macchinari, sulla base di	
	motivazioni non illogiche e nemmeno oggetto di censura da parte della	
	Procura regionale, tali da far ragionevolmente presumere che lo svolgimento	
	dell'attività imprenditoriale avrebbe certamente consentito il rimborso delle	
	rate del finanziamento, come peraltro ebbe ad avvenire per i primi 15 mesi.	
	Nell'ambito di tale valutazione, considerata la finalità della garanzia statale,	
	non assumono rilevanza le ulteriori deduzioni in merito alla presumibile non	
	solvibilità della società.	
	In conclusione, la domanda proposta nei confronti di	
	S.P.A. non può trovare accoglimento e, in applicazione delle previsioni	
	dell'art.31 C.G.C. deve disporsi la liquidazione in suo favore delle spese	
	processuali.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando:	
	- Dichiarare la contumacia di _____	
	- Dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti della società _____	
	- Condanna il Sig. _____ al pagamento, a favore del pubblico	
	erario e segnatamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy della	
	somma complessiva di euro 2.134.511,60 , oltre alle spese processuali che si	
	liquidano come da nota a margine della presente sentenza.	
	- Rigetta, ai sensi di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta	
	dalla Procura Regionale nei confronti della società _____	
	15	

DIRITTO BANCARIO **GIURISPRUDENZA** **vedi l'articolo online**